

**EROGAZIONE DI VISITE MEDICHE, PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI E
ACCERTAMENTI STRUMENTALI RIENTRANTI NEL PIANO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA DI ATS DELLA VAL PADANA**

CONVENZIONE

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, CF 02481840201 - in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, Rappresentante Legale

di seguito ASST

E

l'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, con sede in Mantova, Via dei Toscani, 1, CF PI 02481970206, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, Rappresentante Legale

di seguito ATS Val Padana

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Prestazioni oggetto della convenzione

ASST concorda di fornire a ATS Val Padana visite di sorveglianza sanitaria da parte dei propri medici competenti come da indicazioni del D.lgs. 81/08, prestazioni di laboratorio analisi e accertamenti strumentali quantitativamente e meglio specificati in allegato 1.

ASST Mantova assicura il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 e garantisce gli obblighi previsti dall'art.25 entrambi contenuti nel Dlgs.81/08.

Art. 2 - Erogazione delle prestazioni

Le visite di sorveglianza sanitaria saranno calendarizzate nei giorni e nelle fasce orarie comunicate dal Medico Competente di ASST Mantova al Servizio competente di ATS Val Padana con almeno tre mesi di anticipo in modo da permettere la programmazione delle convocazioni ai dipendenti di ATS Val Padana.

Le prestazioni di laboratorio possono essere effettuate in accesso diretto presso i Centri Prelievi di ASST Mantova con richieste dal medico coordinatore di ATS Val Padana.

Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del protocollo di sorveglianza sanitaria stabilito dal Medico Competente coordinatore di ATS Val Padana (allegato 1).

Il Servizio del Medico Competente di ATS Val Padana provvederà all'invio delle convocazioni ai propri dipendenti per l'esecuzione delle visite, delle prestazioni strumentali e laboratoristiche in ordine al gruppo omogeneo di appartenenza nel rispetto delle disponibilità offerte da ASST Mantova.

Sarà obbligo del Servizio del Medico Competente di ATS Val Padana inviare i nominativi dei convocati ad ASST Mantova con un mese di anticipo rispetto all'esecuzione della visita e delle prestazioni.

A conclusione dell'iter il Medico Competente ASST Mantova emetterà un giudizio di idoneità secondo lo schema riportato nell'allegato 1

ASST Mantova invierà i nominativi dei dipendenti che non hanno eseguito la visita per assenze giustificate e non giustificate.

Per la fase iniziale e sino ad avvenuta implementazione dei sistemi informativi previsti da ATS Val Padana, il Medico Competente di ASST Mantova invierà referti e documentazione in modalità cartacea ad ATS Val Padana per la costituzione/aggiornamento del Fascicolo del dipendente.

Qualora il sistema informativo di riferimento per la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria, diventasse operativo prima della scadenza naturale della convenzione e venisse richiesta l'utilizzazione da parte del Medico competente di ASST Mantova, le Parti concordano di approvare uno specifico protocollo sulle misure di sicurezza, sulle abilitazioni e sul trattamento dati che costituirà addendum alla convenzione vigente.

La sede di erogazione delle visite di sorveglianza è l'Ospedale Carlo Poma di Mantova.

Art. 3 – Rapporti economici

Per le visite di sorveglianza eseguite dal Medico Competente di ASST Mantova, è prevista la tariffa di € 50,00 per ogni prestazione; per gli esami di laboratorio e strumentali è prevista la tariffa indicata dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente tempo per tempo.

La tariffa per le visite di sorveglianza sarà ripartita nel 95% a favore del professionista che effettua l'attività al di fuori dell'orario di servizio mentre il 5% sarà trattenuta dall'Azienda.

A titolo di compensazione dei costi generali per l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata presso gli ambulatori di ASST Mantova, ATS corrisponderà annualmente € 10.000,00.

Art. 4 - Fatturazione e termini di pagamento

Ai fini dell'emissione da parte di ATS Val Padana dell'ordinativo e della successiva fatturazione per le prestazioni effettuate, ASST Mantova renderà mensilmente a ATS Val Padana mediante la trasmissione di apposito prospetto di riepilogo che dovrà contenere il dettaglio degli esami eseguiti e le singole richieste pervenute.

La fatturazione avverrà mensilmente alla ricezione dell'ordine e ATS Val Padana si impegna al pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

L'importo forfettario di € 10.000,00 a favore di ASST Mantova per il rimborso dei costi generali sarà suddiviso in due tranches semestrali del valore di € 5.000,00 ciascuna.

Art. 5 - Copertura assicurativa

ASST Mantova provvede a dotarsi di adeguata copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile connessa all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dal 01/10/2024 e scadrà il 31/12/2025.

Il rinnovo dovrà essere richiesto preventivamente per iscritto, con preavviso di almeno 60 giorni. La richiesta di rinnovo, ove accolta, dovrà essere formalizzata in apposito accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 7 - Risoluzione

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall'accordo previa comunicazione da effettuarsi tramite Pec con preavviso di sei mesi.

La presente convenzione potrà essere risolta, nel caso in cui una delle parti non dovesse rispettare gli obblighi previsti dalla medesima, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 30 giorni dalla data di invio della contestazione.

Se la presente convenzione viene risolta anticipatamente per inadempienza di una delle parti, ASST Mantova avrà diritto ad un compenso proporzionale alle prestazioni eseguite fino alla comunicazione della risoluzione.

Art. 8 - Trattamento dati personali

8.1 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente protocollo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

8.2 Le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alla normativa specifica vigente in materia;
- ad adottare, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, le misure tecnico-organizzative necessarie per effettuare i trattamenti di dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, vigilando, istruendo e formando il personale autorizzato al trattamento, tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale.

8.3 Nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, svolte da personale ASST Mantova, le Parti individuano ATS Val Padana quale Titolare del trattamento dei dati (artt. 24 Regolamento UE 2016/679 e 28 Codice Privacy).

ATS Val Padana si impegna a nominare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, ASST Mantova responsabile esterno al trattamento stesso, ciascuna per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Articolo 9 - Codice di comportamento e Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

9.1 In ottemperanza al DPR 13 giugno 2023, n. 81 recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», risulta adottato dalle Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Val Padana sono tenuti ad osservare. La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

9.2 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato ai sensi del DL 80/2021.

Le Parti si danno reciproca assicurazione circa l'accettazione del contenuto dei documenti sopra citati, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 10 - Riserva di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuova convenzione previo accordo delle parti.

Art. 11 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Mantova.

Art. 12 - Bollo e registrazione

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese della Parte richiedente. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A - Tariffa parte I – articolo 2 ed è assolta in modo virtuale dall'ASST di Mantova.

ATS Val Padana si impegna a corrispondere a ASST Mantova, con la prima fatturazione, un importo pari all'imposta di bollo complessiva dovuta.

ASST DI MANTOVA
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Gerola

ATS VAL PADANA
IL DIRETTORE GENERALE
Ida Maria Ada Ramponi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale"